

Comune di Arcisate

(Provincia di Varese)

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLA GARA
D'APPALTO DEI COMUNI DI
ARCISATE - BESANO – BISUSCHIO – INDUNO OLONA –
PORTO CERESIO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DI INERTI

(in conformità alle disposizioni del D.M. 13/02/2014 C.A.M.)

CIG

Procedura aperta aggiudicata con il criterio del minor prezzo
art.95, comma 4 D.Lgs 50/2016

Sommario

Titolo I – Oggetto dell'appalto	3
Premesse.....	3
ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO.....	3
ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI.....	3
ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO IN APPALTO	4
ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 - DURATA DELL' APPALTO.....	5
ART. 6 – IMPORTO DELL' APPALTO E CONTRATTO	5
ART. 7 - PAGAMENTI	6
ART. 8 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO	7
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	7
ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI.....	8
ART. 11 - SUBAPPALTO	8
ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	8
ART. 13 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	9
Titolo II – Vigilanza e controllo	9
ART. 14 - PERSONALE IN SERVIZIO	9
ART. 15 - PENALITÀ	10
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 17 - RESPONSABILITÀ	11
ART. 18 – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	11
Titolo III – Disposizioni generali	12
ART. 19 - CONTROVERSIE	12
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI	12
ART. 21 - PRIVACY	12

Titolo I – Oggetto dell'appalto

Premesse

1. Il Comune di Arcisate in qualità di capofila del Protocollo di Intesa sottoscritto con le Amministrazioni Comunali di Induno Olona, Bisuschio, Besano, Porto Ceresio intende affidare il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani elencati all'art.1 del presente Capitolato.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione dei centri di smaltimento/recupero dei rifiuti sotto indicati:
 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DI VERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901, 170902 e 170903 codice CER 17 09 04;
2. Gli stessi sono provenienti dal servizio pubblico di raccolta e trasporto effettuato nei Comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Induno Olona, Porto Ceresio. Resta escluso dal presente appalto il servizio di trasporto e di raccolta dei rifiuti.
3. Gli impianti di conferimento dei rifiuti di cui sopra dovranno garantire la massima percentuale di recupero e riciclaggio dei rifiuti conferiti, in modo che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, le quantità conferite siano contabilizzate nei "rifiuti differenziati".

ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. Il servizio è aggiudicato e contabilizzato a misura. Le quantità presunte sono indicate al successivo articolo 6 del presente CSA. Esse non vincolano la stazione appaltante a dar corso ai servizi in misura ad esse corrispondenti e non ingenerano nell'appaltatore alcuna aspettativa riguardo al volume del servizio da fornire.
2. Ad ogni conseguente effetto, sono definiti "prezzi contrattuali" quelli derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta formulato dal soggetto aggiudicatario relativamente al prezzo unitario indicato all'articolo 6.
3. All'appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per il servizio reso, il prodotto tra il corrispondente prezzo contrattuale e le quantità del relativo rifiuto effettivamente portato dal soggetto conferente.
4. L'esatta quantificazione del prezzo deriva da un'analisi di mercato compiuta da parte della stazione appaltante.
5. L'appalto verrà aggiudicato al prezzo indicato al successivo articolo 6, decurtato del ribasso d'asta. Lo smaltimento/recupero è regolamentato dal relativo contratto di appalto da stipularsi con ogni singola Amministrazione Comunale (Arcisate, Besano, Bisuschio, Induno Olona e Porto Ceresio).
6. Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara (appaltatore) è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di essi gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di essi gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile. Laddove non indicato diversamente, le disposizioni contenute nel presente capitolato

trovano applicazione nel presente appalto.

7. In aderenza a quanto disposto con determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori (costi per la sicurezza aziendale), di cui al d.lgs. n. 81/08 e s.m.i., è conglobato all’interno di ciascuno dei prezzi riportati all’articolo 6.

ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO IN APPALTO

1. Il servizio contemplato nel presente Capitolato d’Appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 178 comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.
2. Il servizio in appalto non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati al Comune. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la ditta si farà carico della dovuta informazione mediante comunicazione scritta (e-mail) almeno cinque (5) giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
3. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 15 “Penalità” del presente Capitolato Speciale d’Appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice.

ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. I rifiuti verranno trasportati all’impianto di conferimento dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti giornalmente, per sei (6) giorni alla settimana.
2. L’impianto deve assicurare il seguente orario minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:
 - da lunedì a venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 16:00,
 - il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 13:00.
3. Negli orari d’apertura l’impianto deve garantire con continuità il conferimento dei rifiuti. Tranne casi eccezionali e sporadici, i singoli conferimenti dovranno concludersi in tempi brevi, non superiori a trenta (30) minuti per tutte le operazioni, dal momento dell’ingresso in impianto per la prima pesatura, fino alla pesata a mezzo post-scarico. Qualora per qualsiasi motivo l’impianto non sia temporaneamente in grado di ricevere i rifiuti, l’aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dai Comuni e accollandosi eventuali spese aggiuntive sia per lo smaltimento sia per il trasporto dei rifiuti.
4. L’impianto di conferimento dovrà essere in possesso di autorizzazione in corso di validità per l’attività di stoccaggio provvisorio e/o trattamento e/o recupero (capo IV art.208 e segg. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché essere in possesso delle certificazioni di qualità UNI ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. Il conferimento avverrà con mezzi idonei al trasporto e regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali.

5. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e formulario di identificazione rifiuto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Al momento del conferimento presso l'impianto dovrà essere eseguita una registrazione tramite doppia pesatura (lordo prima dello scarico e tara dopo lo scarico). L'aggiudicataria dovrà provvedere a fornire al Comune, entro e non oltre il quindicesimo (15°) giorno del mese successivo, copia dei formulari di identificazione rifiuto timbrati e firmati per accettazione dall'impianto di smaltimento, completi di registrazione del peso a destino alla società di trasporto, anche a mezzo posta elettronica.
6. Nel caso in cui, la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto provveda a conferire all'impianto con un unico veicolo i rifiuti dei Comuni, il quantitativo dovrà essere ripartito sulla base del numero degli abitanti al 31.12 dell'anno precedente comunicato dai Comuni stessi.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto viene determinata in dodici (12) mesi.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a dodici (12) mesi mediante l'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art 35 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del contratto originario.
3. Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione dei servizi, la ditta appaltatrice sarà tenuta - previa richiesta formulata dalla Amministrazione Comunale mediante posta certificata spedita almeno tre (3) mesi prima della scadenza - alla prosecuzione dei servizi medesimi in regime di temporanea "prorogatio" ai sensi di legge nel limite massimo di mesi sei (6). Detta proroga opererà senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
4. E' facoltà del Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 50/2016, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO E CONTRATTO

1. L'importo è determinato dal prodotto tra la quantità annua di rifiuti in oggetto, il prezzo unitario di smaltimento e la durata di mesi dodici (12) dell'appalto più l'eventuale rinnovo per ulteriori dodici (12) mesi e la proroga tecnica pari a mesi sei (6). Non ci sono costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenti.
2. La quantità annua di rifiuti avviata a smaltimento è una quantità presunta e potrà variare in più o in meno senza che l'Appaltatore possa accampare pretesa alcuna tranne il diritto al pagamento delle quantità effettivamente smaltite.
3. L'importo stimato a base d'asta risulta il seguente:

CER	Descrizione	Importo appalto a base di gara (12 mesi)	Importo eventuale rinnovo (12 mesi)	Importo eventuale proroga tecnica (6 mesi)	Valore massimo stimato dell'appalto
170904	Inerti	9.804,00	9.804,00	4.902,00	24.510,00

IMPORTO SUDDIVISO TRA I COMUNI ADERENTI AL PROTTOCCOLLO

CER	Descrizione	Comune	t	€/t	Importo annuo	Importo presunto due anni	Importo eventuale proroga mesi 6	Valore massimo stimato dell'appalto
170904	Inerti	Arcisate	286	12	3.432,00	6.864,00	1.716,00	8.580,00
		Besano	18	12	216,00	432,00	108,00	540,00
		Bisuschio	152	12	1.824,00	3.648,00	912,00	4.560,00
		Induno Olona	254	12	3.048,00	6.096,00	1.524,00	7.620,00
		Porto Ceresio	107	12	1.284,00	2.568,00	642,00	3.210,00

ART. 7 - PAGAMENTI

1. I Comuni corrisponderanno all'Appaltatore l'importo derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara in riferimento alle effettive quantità di rifiuti conferiti all'impianto.
2. Il Comune provvederà al pagamento in ratei mensili posticipati dei corrispettivi dovuti, previa emissione di regolare fattura elettronica, corredata da documentazione comprovante le quantità oggetto di liquidazione, quali copie di formulari, bollette di pesatura, ricevute di conferimento e simili, da presentare entro il quindicesimo (15°) giorno del mese successivo alle scadenze. La fatturazione mensile dovrà contenere il quantitativo mensile conferito.
3. Il prezzo indicato in sede d'offerta è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari all'espletamento dei servizi in appalto, compresa ecotassa ed altri tributi ambientali se dovute ad esclusione dell'IVA, se dovuta, nella misura di legge. Il pagamento viene effettuato a trenta (30) giorni data caricamento a sistema, fatto salvo la imprescindibile acquisizione da parte della Stazione Appaltante di tutta la documentazione sopra citata atta a dimostrare il regolare e corretto svolgimento del servizio.
4. Eventuali ritardi nei pagamenti, oltre il suddetto termine, non daranno diritto né alla richiesta di indennità di qualsiasi genere da parte della ditta appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.
5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Inoltre si impegna a comunicare almeno dieci (10) giorni

prima del primo pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al servizio e la determinazione di assunzione di impegno di spesa.

6. Si ricorda che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; alla ditta appaltatrice non verrà, pertanto, riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori rispetto al quantitativo stimato indicato nella tabella inserita nel precedente articolo 6 del presente CSA.
7. La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minore quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto.
8. Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

ART. 8 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo pattuito è fisso per tutta la durata dell'appalto e non è suscettibile di adeguamento di prezzo. È ammesso esclusivamente l'adeguamento proporzionale del prezzo unitario nel caso di incremento superiore al 1% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal secondo anno contrattuale.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di costituire, prima della firma del contratto, una garanzia fidejussoria definitiva.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art.93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. La cauzione dovrà:
 - essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
 - essere valida per tutto il periodo dell'appalto;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, ogni contraria eccezione rimossa.
4. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prevista.
5. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di reintegrare, nel termine di un mese, l'importo della cauzione, qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
6. Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale.
7. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze della ditta aggiudicataria, la cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente sia per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati ai Comuni e alla ditta aggiudicataria dei servizi ecologici del Comune stesso, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti del Comune alcun diritto di rivalsa o di ristoro o di indennizzo. La ditta aggiudicataria dovrà avere un'assicurazione che copra tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per cose e persone che accedono al proprio centro di smaltimento/recupero, e che tenga indenne da ogni responsabilità i Comuni.
2. L'assicurazione di cui al comma precedente deve:
 - a) avere durata non inferiore a quella della durata del contratto cui essa è riferita;
 - b) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.=per ogni sinistro.
3. Laddove l'assicurazione preveda delle franchigie, l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
4. L'appaltatore è obbligato a presentare alla stazione appaltante copia della polizza antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui i contratti non siano stati ancora stipulati, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio.

ART. 11 - SUBAPPALTO

1. La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di parte del servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Comune non concederà nessuna autorizzazione in tal senso.
2. In ogni caso la ditta subappaltatrice dovrà:
 - possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l'espletamento del servizio subappaltato;
 - osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa in materia.
3. La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti dei Comuni dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. La ditta appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ha l'obbligo di predisporre il "Documento di valutazione dei rischi" previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
2. All'atto della presa in carico del servizio, l'appaltatrice dovrà trasmettere copia del suddetto documento agli uffici comunali, unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende

affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'art. 101 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, la ditta dovrà darne immediata comunicazione.

3. In particolare la ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. sull'attuazione delle Direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4. Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine), al D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I. – Dispositivi di protezione individuale) e loro successive modificazioni o integrazioni.
5. L'Appaltatrice sarà pertanto ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando così il Comune da ogni responsabilità.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, e, più specificatamente, le norme riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto e avente rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.
2. La ditta appaltatrice deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio espresso nelle sopra citate "Norme in materia di sicurezza sul lavoro".
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni legislative che regolano la materia.

Titolo II – Vigilanza e controllo

ART. 14 - PERSONALE IN SERVIZIO

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
2. L'affidataria è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.
3. L'impresa dovrà assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.

4. Il servizio è diretto da un responsabile il cui nominativo è comunicato ai Comuni e al soggetto conferente ad attivazione del servizio. Il responsabile è reperibile telefonicamente da parte del Comune e del soggetto conferente tutti i giorni non festivi nella fascia oraria 8/17.
5. L'appaltatore è obbligato a dotare il personale a propria cura e spese oltre che di abbigliamento e di dispositivi di protezione individuale adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche di un visibile cartellino identificativo contenente le generalità, la qualifica e la denominazione dell'appaltatore. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.
6. I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte e adeguatamente formati e addestrati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
7. I dipendenti dovranno inoltre possedere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio ai sensi del punto 1) del paragrafo 4.2 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" approvati con D.M. 13/02/2014, pubblicato nella G.U. n. 58 del 11/03/2014.

ART. 15 - PENALITÀ

1. Premesso che i Comuni si impegnano:

- a far conferire all'impianto esclusivamente i rifiuti oggetto dell'appalto;
- a far rispettare i giorni e gli orari di conferimento;
- a far utilizzare mezzi idonei regolarmente autorizzati;

in caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l'aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato al Comune, sarà passibile di penalità nei termini di cui all'art.113-bis comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. Per le inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, dal presente capitolato, nonché per quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati nel corso dell'appalto, accertate dal Comune e notificate da quest'ultimo, la Ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative da un minimo di **€ 80,00 (ottanta/00)** fino ad un massimo di **€ 1.000,00 (mille/00)** per ogni singola infrazione.

- Per tempi di attesa del trasportatore superiori a trenta (30) minuti per lo scarico del rifiuto dall'ora di arrivo **80,00 €/ora**
- Per mancato ritiro dei rifiuti **1.000,00 €**
- Per mancata o intempestiva collaborazione con l'Ufficio Ecologia **80,00 €**

3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione del Servizio Ecologia e Ambiente. Decorso il

suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, il Servizio comunale procederà alla determinazione della penalità e alla sua applicazione, dandone comunicazione alla ditta.

4. L'ammontare determinato sarà incamerato dal Comune per mezzo di trattenuta sul primo pagamento utile mensile del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti e fatta salva comunque l'azione di risarcimento del danno.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione dell'appalto, in applicazione dei disposti di cui all'art.1453 del Codice Civile, previa regolare contestazione scritta alla affidataria, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
 - c) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - d) per sospensione del servizio per oltre quarantotto (48) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - f) per abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
 - g) per inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) per mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) per ogni altra grave inadempienza riscontrata.
2. Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore avrà il diritto di percepire il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ

1. La responsabilità della affidataria, ad esclusione della fase di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, opera in ogni fase del servizio di smaltimento. Particolare ed unica responsabilità opera in caso di violazione da parte della affidataria di obblighi derivanti da norme, leggi, regolamenti e contratti.

ART. 18 – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Il Comune potrà procedere alla esecuzione d'ufficio quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottempererà ai propri obblighi contrattuali, entro il giorno successivo dall'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali stessi.
2. In tal caso il Comune, salvi il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo precedente, avrà facoltà di far ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori per il regolare svolgimento del servizio.
3. Il recupero delle somme quantificate, aumentate del 20% (venti per cento) a titolo di rimborso per spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sugli importi dovuti all'appaltatore, a partire dal primo rateo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Titolo III – Disposizioni generali

ART. 19 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all'applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. In ogni caso resta esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa dipendente e conseguente alla stipula del contratto quali diritti, bolli e tasse di registrazione del contratto, è a completo carico della ditta affidataria, così come ogni costo relativo alla organizzazione dei servizi non espressamente indicati dal presente capitolato.

ART. 21 - PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 679/2016, ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto.
2. Il trattamento dei dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento sopracitato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.